

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

TAX

NEWSLETTER / 16-30 GIUGNO 2019

🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
🐦 [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

LEGISLAZIONE

- 1.1** **3**
Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019)
- 1.2** **3**
Legge 28 giugno 2019, n. 58, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*" (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019). Conversione in Legge del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34

INTERPRETAZIONI MINISTERIALI

- 2.1** **16**
Circolare Ministeriale n. 14 del 17 giugno 2019. Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica
- 2.2** **19**
Risoluzione Ministeriale n. 61 del 26 giugno 2019. Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili di fonte estera – Art. 1, comma 1006, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e art. 27, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
- 2.3** **20**
Istanze di interpello (Sintesi 16 giugno - 30 giugno 2019)

LEGISLAZIONE

1.1

Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019)

La Legge 14 giugno 2019, n. 55, ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32.

Si segnala, in questa sede, la modifica all’art. 2477 C.C., (*secondo e terzo comma*), il quale nella sua nuova formulazione prevede la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: *4 milioni di Euro*; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: *4 milioni di Euro*; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: *20 unità*.

Inoltre, viene previsto che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla citata lettera c) del secondo comma del citato art. 2477 C.C. cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

1.2

Legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019). Conversione in Legge del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34

La Legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019, Suppl. Ordinario n. 26) ha convertito il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita).

Commentiamo di seguito le principali novità, con particolare riferimento ai soggetti IRES.

Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi. Art. 1

Ai fini delle Imposte sui Redditi per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi - esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR - dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%.

Detta maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di Euro.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 93¹ e 97², della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Revisione mini-IRES. Art. 2

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il reddito di impresa dichiarato dalle società di capitali e dagli enti indicati nell'art. 73, comma 1, del TUIR, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, sarà assoggettato ad aliquota IRES ridotta di 4 punti percentuali.

Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi tale aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali e di 3,5 punti percentuali.

¹ Tale comma prevede che "la disposizione di cui al comma 91 [relativa alla maggiorazione del costo di acquisizione] non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge".

² Tale comma dispone che "le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore [i.e. Indici Sintetici di Affidabilità] previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni".

Alla quota di reddito assoggettata alle predette aliquote ridotte, l'addizionale prevista dall'art. 1, comma 65³, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata.

È stato specificato che si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 C.C., in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, fatta esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

L'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra:

- il patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio del periodo di imposta di riferimento, senza considerare il risultato di tale esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi di imposta precedenti, e;
- il patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato di tale esercizio.

Per ciascun periodo di imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

La norma ha previsto delle disposizioni particolari in caso di Consolidato Fiscale Nazionale e Mondiale - e di trasparenza fiscale. In particolare, per le società e per gli enti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR che partecipano al Consolidato Fiscale Nazionale e Mondiale - artt. 117 e ss. e 130 e ss. del TUIR - l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito che eccede le perdite computate in diminuzione.

In caso di opzione per la trasparenza fiscale (di cui all'art. 115 del TUIR) l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla

³ Tale comma dispone che per gli intermediari finanziari, escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (cfr. Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e per la Banca d'Italia, l'aliquota di cui all'art. 77 del TUIR è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali.

sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.

L'agevolazione in commento è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli previsti dall'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601⁴. Inoltre, tali disposizioni si applicano anche ai fini dell'Imposta sul Reddito delle persone fisiche, al reddito di impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Con apposito Decreto Ministeriale (da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in commento) saranno adottate le relative disposizioni di attuazione.

Maggiorazione della deducibilità dell'imposta municipale propria dalle imposte sui redditi - art. 3

Con la modifica del primo periodo del comma 1 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, viene previsto che l'Imposta Municipale Propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. Tale disposizione ha effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

La percentuale di deduzione dell'Imposta Municipale Propria si applica, invece, nella misura del:

- 50% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
- 60% per il periodo di imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
- 70% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili - art. 3-ter

Il termine per la presentazione della Dichiarazione IMU è stato differito al 31 dicembre. Anche il termine per la presentazione della Dichiarazione TASI è stato differito (cfr. comma 2 dell'art. 3-ter) al 31 dicembre.

⁴ Ad esempio, tali regimi sono quelli relativi agli enti e istituti di assistenza sociale, alle società di mutuo soccorso, nonché agli enti di assistenza e beneficenza.

Modifiche alla disciplina del Patent Box. Art. 4

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (i.e. a decorrere dal 2019) i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo *Patent Box* possono scegliere - in alternativa alla procedura prevista dall'art. 31-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600⁵, ove applicabile - di determinare e dichiarare il reddito agevolabile indicando le informazioni necessarie alla determinazione del reddito in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un Provvedimento che dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34. Con tale Provvedimento saranno anche definite le relative disposizioni attuative.

Il contribuente che detiene la predetta documentazione deve darne comunicazione all'Amministrazione Finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione.

I soggetti che esercitano l'opzione in commento devono ripartire la variazione in diminuzione del reddito (conseguente all'agevolazione) in tre quote annuali di pari importo che devono essere indicate nella Dichiarazione dei Redditi e IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione, nonché in quelle relative ai due periodi di imposta successivi.

Le disposizioni in commento si applicano anche in caso di attivazione della procedura prevista dal citato art. 31-ter, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo con l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione a quest'ultima dell'espressa volontà di rinuncia alla procedura⁶.

Come previsto dal comma 2 dell'art. 4, nel caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito di impresa, determinato direttamente dai soggetti che esercitano l'opzione, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione prevista dall'art. 1, comma 2⁷, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione Finanziaria la documentazione indicata nel Provvedimento prima citato, "*idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione*

⁵ Tale articolo prevede una procedura di *ruling*.

⁶ I soggetti che esercitano l'opzione ripartiscono la somma delle variazioni in diminuzione, relative ai periodi di imposta di applicazione dell'agevolazione, in tre quote annuali di pari importo da indicare nella Dichiarazione dei Redditi e IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

⁷ Tale comma dispone che "*se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte*".

della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi". Resta ferma la facoltà per tutti i soggetti che intendano beneficiare dell'agevolazione, di applicare la sopra citata disposizione prevista nel comma 2 dell'art. 4 mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea di cui al comma 1 per ciascun periodo di imposta oggetto di integrazione, "purché tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190" (i.e. agevolazione Patent Box).

In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica del reddito, si applica la sanzione di cui al citato art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 471/1997.

Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi. Art. 4-bis

Dopo il comma 3 dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 è stato inserito il comma 3-bis, a mente del quale *"Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati già in suo possesso sono considerate inefficaci".*

Il comma 4-bis è intervenuto anche sull'art. 2 del Regolamento previsto dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, prevedendo che:

- le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 600/1973, presentano la dichiarazione tra il 1 maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- i soggetti IRES presentano la dichiarazione in via telematica, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Obbligo di invito al contraddittorio. Art. 4 octies

Viene previsto (*Invito obbligatorio*) che l'Ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un Avviso di Accertamento, deve notificare al contribuente l'invito a comparire - di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 - per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento⁸.

Nel caso di mancata adesione, l'Avviso di Accertamento deve essere specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.

Nei casi di particolare urgenza, che deve essere specificamente motivata, ovvero nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'Ufficio può notificare direttamente l'Avviso di Accertamento non preceduto dall'invito a comparire; al di fuori di questi casi, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito a comparire determina l'invalidità dell'Avviso di Accertamento qualora, a seguito di impugnazione, "*il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato*".

Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. Art. 7-bis

A decorrere dal 1° gennaio 2022, saranno esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili. Art. 9

I maggiori, ovvero minori valori, che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che regolano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con determinate caratteristiche non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soggetti emittenti ai fini dell'Imposta sul Reddito delle società e del valore della produzione netta. Tale disposizione si applica a condizione che i soggetti emittenti indichino di aver emesso i sopra citati strumenti finanziari nella Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta l'emissione e forniscano separata evidenza dei maggiori o minori valori che non concorrono alla formazione del reddito imponibile, "*al fine di consentire l'accertamento*"

⁸ Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale, previsti dall'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, nonché gli avvisi di rettifica parziale, previsti dall'art. 54, terzo e quarto comma, del Decreto IVA.

della conformità dell'operazione con le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212" (i.e. abuso del diritto).

Ai fini della disposizione in commento, gli strumenti finanziari devono possedere determinate caratteristiche, elencate nel comma 2 dell'art. 9, ad esempio:

- gli strumenti sono stati emessi ed il corrispettivo è stato integralmente versato;
- gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquistati né dalla società emittente, né da società da essa controllate o nelle quali essa detenga almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale;
- l'acquisto degli strumenti non è stato finanziato, né direttamente né indirettamente, dalla società emittente.

Aggregazioni di imprese. Art. 11

Per i soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettera a), del TUIR⁹ che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, (i.e. 1° maggio 2019) fino al 31 dicembre 2022, si considerano riconosciuti ai fini fiscali il valore di Avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del c.d. *disavanzo da concambio*, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di Euro.

Nel caso di operazioni di conferimento di azienda (cfr. art. 176 del TUIR) effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, (i.e. 1° maggio 2019) fino al 31 dicembre 2022, si considerano riconosciuti ai fini fiscali i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di Avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di Euro.

Tali disposizioni si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Non si applicano, invece, qualora le imprese che partecipano alle sopra citate operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario¹⁰.

⁹ I soggetti indicati nella lettera a) sono le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato.

¹⁰ Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20%, ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), del C.C.

Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini IRES ed IRAP a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.

Le disposizioni in commento si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino, ovvero si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale.

La società che risulta dall'aggregazione che nei primi quattro periodi di imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di interpello prevista dall'art. 11, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212¹¹. Nella Dichiarazione dei Redditi del periodo di imposta in cui si verifica la decadenza, la società deve liquidare e versare l'IRES e l'IRAP dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

Modifica all'articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di scambio di partecipazioni. Art. 11 bis

Il nuovo comma 2-bis all'art. 177 del TUIR prevede che quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società (ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), C.C.), né incrementa in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 177 citato (che disciplina il c.d. "realizzo controllato") trova comunque applicazione qualora ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- le partecipazioni conferite rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- le partecipazioni sono conferite in società esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal soggetto conferente.

¹¹ L'art. 11, al comma 2, prevede che "Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa".

Per quanto concerne i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nell'assunzione di partecipazioni, le predette percentuali si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale¹² e si determinano, relativamente al soggetto conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Il termine previsto dall'art. art. 87, comma 1, lettera a), del TUIR¹³ (i.e. ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente) è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità sopra descritte.

Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura. Art. 12 ter

La fattura deve essere emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6 del Decreto IVA (cfr. art. 21 del D.P.R. n. 633/1972).

Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto. Art. 12 quater

I soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate.

La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre deve essere effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può in alternativa essere effettuata con la Dichiarazione Annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

¹² Secondo la definizione di cui all'art. 55 del TUIR.

¹³ Rubricato "Plusvalenze esenti".

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Art. 12 quinquies

Per effetto della nuova formulazione del comma 6-ter dell'art. 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, i dati relativi ai corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi, nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo in parola, decorrente dal 1° luglio 2019, per i soggetti con volume di affari superiore a Euro 400.000, e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le relative sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione "*fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto*".

Inoltre, è previsto che per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (i.e. soggetti ISA), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo Decreto di approvazione, i termini dei versamenti risultanti dalle Dichiarazioni dei Redditi, da quelle in materia di IRAP ed IVA che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019 (cfr., al riguardo, anche la Risoluzione Ministeriale n. 64/E/2019).

Si segnalano sulla tematica le Risposte alle Istanze di Interpello:

- n. 209 del 26 giugno 2019, rubricata "*Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi - calcolo del volume d'affari*" (cfr., anche la Risoluzione Ministeriale n. 47/E/2019);
- n. 201 del 21 giugno 2019;
- n. 198 del 19 giugno 2019, che è intervenuta sulla tematica dei corrispettivi derivanti dal commercio elettronico.

Anche la Circolare Ministeriale n. 15 del 29 giugno 2019 (rubricata "*Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi*") ha fornito chiarimenti sul tema.

Cedibilità dei crediti IVA trimestrali. Art. 12 sexies

La norma ha previsto la cedibilità dei crediti IVA trimestrali, che troverà applicazione con riferimento ai crediti dei quali sarà chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Per completezza, si osserva che la Legge n. 58/2019 in commento ha apportato anche alcune semplificazioni/modifiche:

- in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (art. 12 septies)¹⁴;
- relative all'Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche (art. 12 novies);
- in tema di vendita di beni tramite piattaforme digitali (art. 13);
- alle disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali (art. 13 ter);
- alla Legge 30 aprile 1999, n. 130, in tema di cartolarizzazioni (art. 23). È stato previsto che possono essere costituite una o più società veicolo d'appoggio (nella forma di società di capitali) aventi come oggetto sociale esclusivo il "*compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o attraverso una o più ulteriori società veicolo di appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti*".
- alle società di investimento semplice - SIS (art. 27);
- alla normativa prevista per le nuove imprese a tasso zero, *Smart & Start* e *Digital Transformation* (art. 29).

Si segnalano, infine, due disposizioni. La prima è l'art. 16 bis, rubricato "*Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione*". Tale disposizione prevede che - salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 3 del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136) presentate entro il 30 aprile 2019 - il debitore può esercitare la facoltà di definire in via agevolata i carichi affidati all'Agente della Riscossione presentando la relativa dichiarazione di adesione (prevista dal comma 5 del citato art. 3) entro il 31 luglio 2019.

¹⁴ Cfr. art. 1 del Decreto Legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 1984, n.17.

Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato alternativamente:

- in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
- nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

L'ammontare complessivo delle somme dovute sarà comunicato dall'Agente della Riscossione entro il 31 ottobre 2019.

La seconda è relativa al c.d. "*rientro dei cervelli*" (art. 5): i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30%¹⁵ del loro ammontare, al ricorrere di particolari condizioni (i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni; inoltre, l'attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano).

Sul tema, sono state pubblicate le seguenti Risposte alle Istanze di Interpello:

- n. 204 del 25 giugno, rubricata "*Regime speciale per lavoratori impatriati – Articolo 16, comma 2, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 – Iscrizione all'AIRE - articolo 16, comma 3, decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 – articolo 5, comma 1, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212*";
- n. 207 del 25 giugno, relativa al regime agevolativo docenti/ricercatori impatriati;
- n. 216 del 28 giugno, che è intervenuta sul tema del periodo minimo di residenza¹⁶ all'estero senza iscrizione all'AIRE (cfr., anche la Risposta n. 217 del 28 giugno);
- n. 220 del 28 giugno, rubricata "*Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia - Articolo 44 del DL 31 maggio 2010, n. 78. Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212*".

¹⁵ Tale percentuale è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

¹⁶ Cfr. anche la Risposta all'Istanza di Interpello n. 203 del 25 giugno 2019, in tema di residenza fiscale, con particolare riferimento alle cc.dd. "*tie breaker rules*" previste nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

INTERPRETAZIONI MINISTERIALI

2.1

Circolare Ministeriale n. 14 del 17 giugno 2019. Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica

La Circolare ha fornito chiarimenti relativamente alla documentazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, tenuto conto dei recenti interventi normativi in materia di fatturazione elettronica (di cui alla *Legge di Bilancio 2018* e alla *Legge di Bilancio 2019*).

Dal 1° gennaio 2019 (i.e. per fatture, comprese le variazioni in aumento/diminuzione dell'imposta, emesse da tale data) *"al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio [...]"*¹⁷.

La Circolare è intervenuta sui seguenti aspetti.

Eccezioni oggettive

Devono essere ricomprese tra le eccezioni oggettive agli obblighi di fatturazione elettronica tutte quelle situazioni nelle quali *"non vi è obbligo di documentare l'operazione con l'emissione di una fattura"*, dal momento che tale operazione è ad esempio esclusa dal campo di applicazione dell'imposta o può essere documentata in altro modo. Inoltre, rientrano tra le eccezioni oggettive anche quelle ipotesi nelle quali il cedente/prestatore non deve emettere fattura, in quanto il relativo onere ricade sul cessionario/committente.

Eccezioni soggettive

Come evidenziato nella Circolare Ministeriale n. 13/E/2018 (cfr. il punto 1.2), l'Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti, ovvero messaggi solo in formato elettronico, qualora emessi da soggetti passivi *stabiliti* sul territorio italiano - diversi da soggetti che beneficiano della franchigia previste per le piccole imprese - e a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da tali soggetti non sia

¹⁷ Cfr. l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'art. 1, comma 909, lettera a), n. 3), della Legge n. 205/2017 e modificato dagli artt. 10, comma 01 e 15, comma 1, del D.L. n.119/2018.

subordinato all'accordo del destinatario, se stabilito in Italia. Tale autorizzazione è stata recepita dal nostro Legislatore, eliminando dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, il riferimento ai soggetti identificati, i quali non sono tenuti alla fatturazione elettronica. Come specificato nella Circolare in commento, *"nel caso di operazioni effettuate nei confronti di questi ultimi (o dagli stessi poste in essere) per le quali vige l'obbligo di fatturazione, questa potrà comunque essere elettronica via Sdl, per accordo tra le parti ovvero per scelta del cedente/prestatore - ipotesi che escludono gli adempimenti connessi al cosiddetto "esterometro" [...] previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 - ferma restando, in quest'ultima eventualità (scelta unilaterale del cedente/prestatore), la necessità che al soggetto non residente identificato in Italia venga messa a disposizione una copia della fattura elettronica o in formato analogico"*.

Emissione e annotazione delle fatture emesse

Per quanto concerne l'emissione della fattura, è stato fornito il seguente esempio:

[...] a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura "immediata" che la documenta potrà essere:

- *emessa (ossia generata e inviata allo Sdl) il medesimo giorno, così che "data dell'operazione" e "data di emissione" coincidano ed il campo "Data" della sezione "Dati Generali" sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);*
- *generata il giorno dell'operazione e trasmessa allo Sdl entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l'8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) sempre con la data dell'operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);*
- *generata e inviata allo Sdl in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l'operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) sempre con la data dell'operazione (28 settembre 2019)*

Relativamente all'annotazione delle fatture, riprendendo l'esempio sopra riportato, *"si avrà che la fattura emessa l'8 ottobre 2019, per un'operazione del 28 settembre, potrà essere annotata entro il 15 ottobre con riferimento al mese precedente (settembre), concorrendo alla relativa liquidazione dell'IVA (ad esempio, per i contribuenti che procedono su base mensile, entro il 16 ottobre con riferimento a settembre)"*.

Registrazione degli acquisti

L'art. 13 del D.L. n. 119/2018 ha soppresso l'obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

Detrazione dell'IVA

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 14 del D.L. n. 119/2018, riprendendo l'esempio sopra riportato *"si avrà che per un'operazione del 28 settembre 2019, documentata tramite fattura emessa l'8 ottobre, ricevuta il 10 ed annotata entro il giorno 15 del medesimo mese, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al mese di settembre 2019"*. È stato specificato che la modifica normativa sopra citata riguarda tutte le fatture emesse, siano esse elettroniche tramite Sdl, o meno, e si applica anche a coloro che liquidano l'imposta con cadenza trimestrale.

La Circolare in commento, con particolare riferimento alle disposizioni di coordinamento e armonizzazione in tema di fattura elettronica (cfr. artt. 15 e 15-bis del D.L. n. 119/2018) è intervenuta anche sui seguenti aspetti:

- sanzioni - l'art. 10, comma 1, del D.L. n. 119/2018, modificando l'art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 127/2015, ha delineato un *"peculiare quadro sanzionatorio proprio"* delle sole fatture elettroniche;
- invio dei dati delle fatture (*"esterometro"*)¹⁸;
- Imposta di Bollo (cfr. il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2018 che ha modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l'articolo 6, comma 2, del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014, relativo all'Imposta di Bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti);
- Inversione contabile ed autofatture (anche con riferimenti ai Depositi IVA¹⁹);
- fatturazione in nome e per conto;

¹⁸ Sono tenuti all'invio in esame (*"esterometro"*) tutti i soggetti passivi, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, obbligati per le operazioni tra gli stessi effettuate alla fatturazione elettronica tramite Sdl; sono esonerati coloro che rientrano nel c.d. *"regime di vantaggio"* e quelli che applicano il *"regime forfettario"*.

A pag. 28 della Circolare è stato riportato un esempio relativo alle sanzioni applicabili in casi di omissione o irregolarità.

¹⁹ Viene specificato che, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 6, del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427) l'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA, e comporta il pagamento dell'imposta. Come osservato nella Circolare in commento *"trattasi di un'ipotesi di reverse charge (cfr. la circolare n. 12/E del 24 marzo 2015, nonché, più recentemente, le risoluzioni n. 55/E del 3 maggio 2017 e n. 5/E del 16 gennaio 2018), che può dar luogo, a seconda delle varie situazioni, all'emissione di una autofattura o all'integrazione di quella ricevuta dal cedente, in cui il documento, integrato con i dati della sua registrazione, deve essere consegnato in dogana al fine di ottenere lo svincolo della garanzia prestata per l'introduzione dei beni nel deposito IVA importati in libera pratica (cfr. la nota dell'Agenzia delle dogane n. 113881 del 5 ottobre 2011)"*.

- conservazione e consultazione delle fatture elettroniche. A seguito delle modifiche recate dal D.L. n. 119/2018, l'art. 1, comma 6-bis del D. Lgs. n. 127/2015, prevede che *“gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi. [...]”*.

La Circolare (cfr. pagg. 10 e ss.) ha fornito chiarimenti anche relativamente alla fatturazione elettronica e alle prestazioni sanitarie, con particolare riferimento alle modalità di fatturazione delle operazioni effettuate da parte dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

2.2

Risoluzione Ministeriale n. 61 del 26 giugno 2019. Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili di fonte estera – Art. 1, comma 1006, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e art. 27, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Il documento di prassi si è soffermato sull'applicazione del regime transitorio alle delibere di utili di fonte estera (cfr. art. 1, comma 1006, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e art. 27, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), con particolare riferimento al regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'impresa, che derivano dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate. Ai redditi di capitale derivanti da tali partecipazioni è stata estesa la stessa aliquota (nella misura del 26%), nonché la modalità di tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate, mediante l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta, ovvero dell'imposta sostitutiva. Come previsto dal comma 1005 dell'art. 1 della *Legge di Bilancio 2018*, tale disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018; tuttavia, il Legislatore con il successivo comma 1006 ha introdotto una deroga a tale principio generale, prevedendo un regime transitorio *“al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formati fino al 31 dicembre 2017”*. Di conseguenza, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'Imposta sul Reddito delle Società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Decreto Ministeriale del 26 maggio 2017.

2.3

Istanze di interpello (Sintesi 16 giugno - 30 giugno 2019)

Si segnalano le seguenti Risposte alle Istanze di Interpello rese nel periodo di riferimento.

Risposta n. 196 del 18 giugno, relativa al conferimento di azienda seguito da cessione delle partecipazioni nella società conferitaria e all'abuso del diritto, anche ai fini dell'Imposta di Registro. È stato specificato che l'art. 20 del TUR *"impone di determinare l'obbligazione tributaria sulla base dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici prodotti dallo specifico atto portato alla registrazione, con esclusivo riferimento agli "elementi desumibili dall'atto medesimo", senza che assuma rilevanza il collegamento negoziale con altri atti"*.

Sempre in tema di operazioni straordinarie è stata pubblicata la Risoluzione Ministeriale n. 63 del 28 giugno 2019, relativa alla trasformazione di una associazione riconosciuta in una Fondazione.

L'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della deducibilità perdite su crediti (art. 101, comma 5, del TUIR) nella Risposta all'Istanza di Interpello n. 197 del 18 giugno, nella quale sono stati forniti chiarimenti in merito:

- *"agli elementi certi e precisi"*: il comma 5 dell'articolo 101 del TUIR prevede come regola generale che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi (si rimanda anche ai chiarimenti forniti nella Circolare Ministeriale 39/E/2002);
- alla deducibilità delle perdite su crediti prescritti. È stato sottolineato che *"[...], in linea di principio, la prescrizione del credito rappresenta elemento certo e preciso, che consente ad un'impresa di dedurre la relativa perdita su crediti, sempre che l'inattività del creditore non abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale, la quale dovrà essere desunta dagli specifici fatti e circostanze pertinenti al caso di specie"*.

In tema IVA, citiamo le seguenti Risposte:

- n. 194 del 17 giugno, rubricata *"Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - costituzione Gruppo IVA - sussistenza vincolo finanziario - controllante persona fisica non soggetto passivo IVA"*;
- n. 199 del 20 giugno, relativa alle Note di Variazione IVA nel contesto di un Fondo Comune di



INTERPRETAZIONI MINISTERIALI

Investimento (la disciplina fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliari è contenuta negli artt. 6 e ss. del Decreto Legge n. 351/2001 - in particolare, art. 8).

Per completezza, menzioniamo anche le Risposte n. 205 del 25 giugno, relativa alla detassazione dei premi di risultato (periodo congruo e definizione degli obiettivi incrementali) e n. 212 del 27 giugno che è intervenuta sul tema della conversione del premio di risultato in *Welfare aziendale* (cfr. art. 1, commi 182 - 190, della Legge di Stabilità 2016 e art. 51 del TUIR).

TAX NEWSLETTER | 16-30 GIUGNO 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 30 GIUGNO 2019.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRÀ LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM